



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

ORDINANZA SINDACALE N. 2 / 2026

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA RIMOZIONE E RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI IN MANIERA ABUSIVA NELL'AREA IN LOC. SPALMADUREDDU OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DALLA CAPITANERIA DEL PORTO DI CAGLIARI N. 53/2005 AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL D.LGS. N. 152/2006

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art.50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- il D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. ha adeguato alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, contenuta in particolare nella parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati del menzionato D.lgs. n. 152/2006;
- l'art.192 del suddetto D.Lgs. sancisce il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (nonché di immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee) e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza sindacale la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- il comma 3 del citato articolo 192 recita testualmente: “chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;
- secondo l'art. 255 comma 3 del suddetto D.Lgs. 152/2006, “Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3”.

Visti:

1. La nota ns. protocollo 1968 del 16.02.2025 con la quale la Stazione dei Carabinieri di Carloforte comunicava al Sindaco che: “[...] in data 11 febbraio 2026 nell'ambito di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione di reati contro l'ambiente, personale di questo Comando coadiuvato da Militari del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Cagliari, ha riscontrato in corrispondenza delle aree dettagliatamente indicate in oggetto, la sussistenza delle seguenti criticità in materia ambientale:

a. *Presenza di un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi all'interno dell'area del demanio marittimo in concessione alla società [OMISSIS]; [...] e "Tanto si comunica per l'emissione di ordinanza ex art. 192 c.3 D.Lgs. 152/2006, volta alla rimozione dei rifiuti presenti di cui dovrà essere data prova certa e documentata della destinazione ed al ripristino dello stato dei luoghi, potendosi considerare l'attività oggetto di contestazione potenzialmente contaminante".*

2. Il verbale di accertamenti urgenti eseguiti dai Carabinieri della locale Stazione di Carloforte, dei NOE Cagliari e dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale Cagliari (acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 19.02.2026 con il n. 2218) nel quale vengono esplicitate nel dettaglio le violazioni riscontrate.
3. L'art. 192 comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e sottosuolo.

Dato atto che nel citato verbale di accertamenti urgenti i militari hanno riscontrato i reati di cui all'articolo 256 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero la violazione dell'articolo 192 del medesimo decreto legislativo *"perché presso l'unità principale della società [OMISSIS] con sede a Carloforte loc. Spalmadureddu [...] è stata constatata e documentata la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non [...]"* e che pertanto i responsabili della società [OMISSIS] sig.ri [OMISSIS] e [OMISSIS] sono stati deferiti per le ipotesi di reato in argomento.

Dato atto che con nota ns. protocollo 2446 del 24.02.2026 il Responsabile dell'Area 7 – Manutenzione, servizi pubblici, ambiente e informatica, ha avviato il procedimento per l'adozione di un provvedimento per la rimozione e successivo avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti depositati in maniera abusiva all'interno dell'area in oggetto, ex art. 192 del D.lgs. n. 152/2006.

Dato atto che con nota ns. protocollo 3989 del 27.03.2026 il Responsabile dell'Area 7 – Manutenzione, Servizi Pubblici, Ambiente e Informatica ha:

- preso atto che nei termini assegnati non sono pervenuti allo stesso scritti, memoria o altri atti in merito al procedimento in titolo;
- chiuso pertanto il procedimento avviato con la precedente nota ns. protocollo 2446/2026;
- proposto allo scrivente di emettere l'ordinanza di cui all'articolo 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006.

Preso atto che successivamente alla chiusura del procedimento è pervenuta al Responsabile dell'Area 7 una nota da parte del legale della soc. [OMISSIS] acquisita al prot. 4029 del 30.03.2026 e che in riscontro lo stesso confermato – per le motivazioni ivi indicate - : *"la chiusura del procedimento avviato con prot. 2446/2026, in quanto per quel specifico procedimento non sono giunte allo scrivente osservazioni."*

Dato atto che gli accertamenti eseguiti dalla Stazione dei Carabinieri di Carloforte, con il supporto del Nucleo Operativo Ecologico e degli altri organi competenti, hanno rilevato la sussistenza di violazioni in materia ambientale configuranti ipotesi di reato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Rilevato che il presente provvedimento ha natura vincolata e obbligatoria, non residuando in capo all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità in ordine alla sua adozione.

Considerato altresì che la mancata adozione del presente atto esporrebbe l'Ente e il Sindaco a responsabilità sotto il profilo amministrativo, contabile e, nei casi previsti, anche penale.

Dato atto che il procedimento amministrativo si è svolto nel rispetto delle garanzie di partecipazione di cui alla Legge n. 241/1990 e che i soggetti interessati sono stati messi in condizione di presentare osservazioni.

Ritenuto pertanto necessario e doveroso procedere all'adozione della presente ordinanza quale atto dovuto in applicazione della normativa vigente.

Dato atto che come evidenziato nei verbali degli agenti accertatori, l'accertamento della presenza dei rifiuti si è tenuto in presenza dei proprietari nonché destinatari della presente ordinanza.

Evidenziato che il quadro ordinamentale in materia impone al proprietario del fondo di gestire con diligenza il terreno di sua proprietà.

Visti:

- La Legge 7 agosto 1990 n. 241.
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
- Il Decreto Sindacale n. 1 del 07.01.2026 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso, visto e considerato

ORDINA

Al Sig. [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] - residente a [OMISSIS], in qualità di rappresentante legale (socio amministratore) della [OMISSIS] titolare della Concessione Demaniale Marittima rilasciata dalla Capitaneria del Porto di Cagliari n. 53/2005 per tutte le violazioni citate in premessa.

Al Sig. [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] - residente a [OMISSIS], in qualità di rappresentante legale (socio amministratore) della [OMISSIS] S.R.L. titolare della Concessione Demaniale Marittima rilasciata dalla Capitaneria del Porto di Cagliari n. 53/2005 per tutte le violazioni citate in premessa.

ENTRO IL TERMINE DI 90 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO, LA RIMOZIONE ED SUCCESSIVO AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO

dei rifiuti posti nell'Area della Concessione Demaniale Marittima rilasciata dalla Capitaneria del Porto di Cagliari n. 53/2005, come individuati nel verbale di accertamenti urgenti eseguiti dai Carabinieri della locale Stazione di Carloforte, dei NOE Cagliari e dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale Cagliari (acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 19.02.2026 con il n. 2218).

AVVERTE

Che le operazioni dovranno essere effettuate in accordo al disposto del D.Lgs. n. 152/2006 e ad ogni altra normativa applicabile ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Caratterizzazione dei rifiuti prevista dal D.M. 5.2.1998 e dalle linee guida SNPA approvate con Deliberazione nr. 105/2021 nel caso di invio a recupero e/o caratterizzazione dei rifiuti non recuperabili in base all'art. 2 del DM 27/09/2010 aggiornato con DM 24/06/2015.
2. Trasporto con mezzi e operatori iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali verso impianti di recupero o smaltimento autorizzati.
3. Attestazione dell'avvenuta rimozione dei rifiuti mediante la quarta copia dei formulari d'identificazione dei rifiuti controfirmati e datati in arrivo dal destinatario, trasmessi a cura del trasportatore autorizzato (artt. 193 e 188 D. Lgs. n. 152/2006).

DEMANDA

Alla Polizia Locale, avvalendosi nel caso del supporto degli organi accertatori, la verifica in ordine all'osservanza del prescritto provvedimento.

PREAVVERTE

- che in caso di constatata inosservanza di quanto disposto i lavori potrebbero essere eseguiti d'ufficio a cura dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006. In tal caso, l'Amministrazione provvederà al recupero coattivo delle spese sostenute;
- che l'inosservanza del presente provvedimento è soggetta alle sanzioni penali secondo l'art. 255 comma 3 del suddetto D.Lgs. 152/2006;
- che l'Amministrazione provvederà pertanto, in caso di mancata ottemperanza, alla denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri.

DISPONE

- la notifica del presente atto all'interessato sopra indicato;
- l'invio di copia della presente Ordinanza:
 - alla Stazione dei Carabinieri di Carloforte;
 - alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per il tramite della Stazione dei Carabinieri di Carloforte;
 - al Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Cagliari per il tramite della Stazione Carabinieri Carloforte;
 - al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Nucleo di Cagliari per il tramite della Stazione Carabinieri Carloforte;
 - alla Prefettura di Cagliari – Uffici Amministrativi;

- alla Provincia del Sulcis Iglesiente – Area Ambiente;
- alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Servizio Demanio e Patrimonio;
- alla Circomare Carloforte
- al Comando della Polizia Locale;
- al Segretario Comunale.

COMUNICA

A norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Li, 07/04/2026

IL SINDACO
ROMBI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)